REGOLAMENTO (CEE) N. 124/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2984/87 in ordine all'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 stabilisce le condizioni alle quali si procede agli acquisti d'intervento ; che le norme generali relative all'intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3) ; che le modalità d'applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2232/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, recante modalità di applicazione relative all'intervento nel settore dei cereali (4) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/87 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3754/87 (6), ha avviato l'intervento per tutti i cereali diversi dal frumento tenero panificabile ; che le disposizioni succitate inducono a ripristinare l'intervento per il frumento tenero panificabile in tutta la Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

Gli organismi d'intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo loro offerti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.
(5) GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.
(6) GU n. L 353 del 16. 12. 1987, pag. 15.